

Rechtsgeschichte

www.rg.mpg.de

<http://www.rg-rechtsgeschichte.de/rg3>
Zitervorschlag: Rechtsgeschichte Rg 3 (2003)
<http://dx.doi.org/10.12946/rg03/194-196>

Rg 3 2003 194–196

Francesco Pelloni

»Un couple étrange« – Droit et littérature

Die Einbettung der ethnologischen Untersuchung in die Theorie-Teile vermag indes nicht zu überdecken, dass es dem Buch an einer die gesamte Arbeit leitenden Fragestellung mangelt. Ethnologische Forschung und soziologische Theorie umkreisen in mal engeren, mal weiteren Runden den Komplex Gewaltmonopol. Äußeres Zeichen dieser Herangehensweise ist, dass eine Einleitung ebenso fehlt wie ein Resümee. Ausdrücklich »statt einer Einleitung« informieren die Autoren in einem Vorstück über Geschichte und neuere politische und soziologische Befunde Papua-Neuguineas und speziell der Golf-Provinz. Dies ist als Hintergrund für die ethnologische Untersuchung hilfreich, ersetzt aber kaum die Entwicklung eines Untersuchungsprogramms. Die ›kreisende‹ Herangehensweise, die einer Untersuchung im Einzelfall gut anstehen kann, enttäuscht hier, weil sie nicht als das Ergebnis einer reflektierten Suche nach der optimalen Darstellung erscheint. Die überarbeiteten älteren Aufsätze von Trothas bleiben, ungetacht einiger eingefügter Bezugnahmen auf Papua-Neuguinea, Einzeltexte. Sie beziehen sich nicht recht auf die Feldforschung. Zwar wird die – aus von Trothas überzeugender (Teil-)Kritik an der These vom Rechtspluralismus entwickelte – erweiterte Analysemethode in der Feldforschung umgesetzt, indem dort auch und gerade die staatlichen Streitregelungsinstitutionen in den Blick

genommen werden. Aus den Beobachtungen und Ergebnissen der Feldforschung wird jedoch umgekehrt für die soziologische Typenentwicklung kaum etwas abgeleitet. Einen Bezug stellt von Trotha allein insoweit her, als er prognostiziert, dass die Bürger der westlichen Wohlfahrtsstaaten künftig in ihrem Alltag öfter als bisher mit Gewalt konfrontiert sein werden. Der Grund hierfür liegt allerdings, so man von Trothas Befunden und seiner Typologie folgen will, an anderer Stelle, nämlich im Rückzug des Staates in der ›präventiven Sicherheitsordnung‹. Letztlich bleiben also im gesamten Text die Schnittstellen der Montage erkennbar, und fast fühlt man sich vom Untertitel in die Irre geführt, der doch Recht und Staat an einem einsamen Ort in Papua-Neuguinea zu reflektieren versprach.

Es bleibt ein zwiespältiger Eindruck. Die Montage von Theoretexten und Beobachtungen der Feldforschung führt zu einem inhomogenen Text. Vorgeprägte methodische und theoretische Stellungnahmen sowie der Entwurf einer Typologie der ›Ordnungsformen der Gewalt‹ werden neben lebendige, detailreiche Beobachtungen *on the spot* gestellt. Die Stellungnahmen prägen die ethnologische Beobachtung, der Entwurf aber nimmt von dieser kaum Anregungen auf. So bleibt er ohne die erwartete Unterfütterung letztlich blass.

Marc Grohmann

»Un couple étrange« – Droit et littérature*

Il numero monografico della rivista letteraria Europe è una delle ultime uscite in ambito francese sulla relazione tra diritto e letteratura. Il volume viene presentato (Eric Freedman) come

strumento per riflettere e interrogarsi su questa »couple étrange« – sistema del diritto e sistema della letteratura – che consolidatisi negli ultimi trent'anni come movimento interdisciplinare,

* Droit et littérature. Europe – Revue littéraire mensuelle n. 876 (Avril 2002), ISSN 0014-2751

cerca di definire, secondo una nuova luce, una nuova prospettiva, possibilità di confronto con i testi (letterari e giuridici) e con i maggiori scrittori. Negli articoli iniziali di Christian Biet (*L'Empire du droit, les jeux de la littérature*) e di Joëlle Gardes Tamine (*Le pont de la rhetorique*) si cerca di offrire, con la descrizione delle funzioni dei due sistemi, due metodi per affrontare la relazione tra i sistemi. In Biet »la littérature est alors en mesure d'examiner le lois de manière ironique, critique, esthétique, en tout cas en posant des questions que le droit ne résout pas ou semble avoir résolu par un coup de force, le plus souvent fictionel«. Su questa funzione della letteratura e sul modo di osservazione esterno del diritto, sul modo di »giocare« sulle contraddizioni del diritto, delle norme giuridiche, si possono, secondo l'autore, costruire relazioni tra diritto e letteratura: »C'est dans ce rapport critique et productif que la littérature s'emparera du droit, rarement pour le conforter, et généralement pour le mettre, littéralement, en questions.« Il tentativo di Gardes Tamine di comparare, di trovare legami fra i due sistemi seguendo un'analisi dal punto di vista della retorica, termina con la proposta di raffigurare i due ambiti come spazi in cui si raffigurano relazioni umane e alle quali viene imposto un ordine. Ordine che può essere più prescrittivo in un caso e più descrittivo in un altro, ma che si fonda su di »une construction mentale qui implique des considérations sur le vraisemblable autant que sur le vrai, sur de valeurs autant que sur des faits, bref encore et toujours sur du rhétorique«.

Bernard Mezzadri (*Les hauteurs de l'aéropage ou les abîmes de la justice*) trova nell'aeropago un punto d'incontro privilegiato tra letteratura e diritto della Grecia antica, Raphaël Draï (Écrire la Thora) indaga le modalità dello scri-

vere la »Scrittura«, Richard Weisberg (»Alors vous serez son garant«), curatore della Cardozo Studies in Law and Literature, descrive nuovi aspetti giuridici in *The Merchant of Venice*, Thierry Pech (*Roméo et Juliette étaient-ils mariés?*), già autore di *Conter le crime. Droit et littérature sous la Contre-Réforme: les Histoires tragiques* (2001) analizza i rapporti tra diritto e letteratura al limite dell'età classica, il contesto giuridico del matrimonio clandestino nel momento della ricezione della favola di Romeo e Giulietta, attraverso la traduzione francesce della novella italiana contenuta nel »Novellino«, Sylvie le Moël (*Les infortunes du droit dans les nouvelles de Kleist*) osserva il modo di confrontarsi dell'opera di Kleist con il diritto, Michel Imbert (*Loi, foi, folie*) confronta la rappresentazione del diritto nelle opere Bartelby e Billy Budd di Melville, Harriet Murav (*Dostoïevski et le droit*) descrive i rapporti tra i romanzi a tema giudiziario di Dostoevskij e i suoi commenti su casi giuridici russi, Dolf Oehler (*Kafka devant la loi*) si sofferma sulla originalità della rappresentazione del diritto in Kafka rispetto alle precedenti caratterizzazioni, Olivier Salazar-Ferrer (*La fragilité du juste*) considera in *L'Homme revolte* di Camus la concezione del diritto come diritto che si afferma nella rivolta, Maria Aristodemou (*Le législateur en son labyrinthe*), riprende il tema degli articoli iniziali, della definizione del rapporto tra diritto e letteratura, di come confrontarsi con il diritto. Attraverso il mito del Minotauro, di Arianna e quello di Ifigenia, sono distinte le modalità del confronto con il diritto. L'approccio del logos maschile al labirinto giuridico è confrontato con la femminilità della letteratura, della poesia simboleggiate dall'approccio di Arianna al logos giuridico. Le brevi riflessioni di Eric Freedman (*Le parapluie et la machine à coudre*) sulle somiglianze e le

differenze tra diritto e letteratura sono costruite dalla prospettiva delle figure teatrali »Le droit a ses théâtres, ses tribunaux et palais de justice, ses costumes, ses acteurs et actrices. Le théâtre a ses lois, ses règlements, ses textes fondamentaux.«

Gli aspetti giuridici nel romanzo poliziesco sono esaminati negli articoli di Pierre Verdaguer (*Représentants de la loi dans le roman policier français*) ed Estelle Monbrun (*Le commissaire démissionne*). Verdaguer mostra le tendenze dominanti nel romanzo poliziesco francese nel rapportarsi con la legge, Monbrun definisce l'interesse attuale verso il romanzo poliziesco nella pratica della parodia delle forme abituali del racconto. Infine Sylvia Laussinotte (*Quand le droit coupe la littérature: la censure*) esamina brevemente la questione della libertà di espressione.

Esempio della ricezione francesce del dibattito anglo-americano, documentato dagli articoli di Weisberg e della Aristodemou, questo numero monografico non si discosta molto nella scelta dei temi e degli autori dal Law and Literature Movement. Il lavoro più originale, ci sembra quello di Thierry Pech sulla tematica della relazione fra l'inserimento del tema giuridico del matrimonio clandestino nel sistema letterario e la prospettiva che di questo tema si aveva nel sistema giuridico durante la Contro-Riforma. Quello che ci convince meno sono alcune delle prospettive teoriche dei singoli articoli e, di riflesso, dell'intero movimento interdisciplinare. Il fondamento delle riflessioni si basa su prospettive etiche di confronto fra diritto e letteratura

(*Law and Literature as ethical discourse*), sulla funzione critica della letteratura verso i valori culturali, etici della società e quindi del diritto, su di una analisi retorica, interpretativa e narrativa del testo giuridico e delle sentenze giuridiche, modalità di analisi caratteristiche del sistema letterario (*Law as Literature*).

È nostra opinione, invece, che un tale programma di ri-descrizione possa acquistare una maggiore complessità, una maggiore capacità descrittiva, se la prospettiva teorica viene fondata sulla radicale differenza dei due sistemi (funzione, prestazione, codice). Su di una distinzione tra l'osservazione esterna della letteratura (diritto della letteratura) e l'indicazione del diritto da parte del diritto (diritto del diritto). In questo modo le possibilità di comparazione tra diritto e letteratura potrebbero essere costruite sulla differenziazione (*Ausdifferenzierung*) di un diritto della letteratura e di un diritto del diritto, sulla evoluzione di questa differenza. Sulla comparazione tra le possibilità rimosse dalla indicazione del diritto da parte del diritto, su quello che non può vedere il diritto quando deve indicare il diritto e sulla loro riattivazione da parte della osservazione esterna della letteratura, che a sua volta, nel costruire il diritto, cioè la sua osservazione esterna del diritto, non può vedere quello che la sua osservazione esterna del diritto non può vedere, se vuole essere diritto della letteratura, cioè osservazione letteraria del diritto, arte.

Francesco Pelloni